

STATUTO

Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita una associazione di volontariato denominata “Associazione Protezione Civile Volontari Minerva”, con sede sociale a Minerbio (BO) in via G. Garibaldi n. 38/b, di seguito indicata per brevità con “Associazione”.
2. La sede sociale dell’Associazione può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.
3. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

articolo 2

Scopo e attività

1. L’Associazione opera nel volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi nell’ambito della protezione civile.
2. L’Associazione si prefigge lo scopo di salvaguardare: la popolazione, il territorio e l’ambiente.
3. In particolare, per la realizzazione dello scopo e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni o soggetti pubblici o privati che condividono i medesimi scopi dell’Associazione, le seguenti attività:
 - a) salvaguardare la popolazione civile ed il territorio attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli enti competenti.
 - b) sviluppare e potenziare la protezione civile.
 - c) promuovere la preparazione dei Soci attivi con iniziative di formazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale.
 - d) promuovere la cultura del volontariato di protezione civile attraverso manifestazioni: culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative.
 - e) effettuare interventi di soccorso nell’ambito del comune di Minerbio e, se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale e regionale.

Le attività di cui al comma 3 sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

articolo 3

Risorse economiche

1. L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi dei Soci;
 - b) contributi da privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. L'esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il mese di marzo.
4. Il fondo costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante tutta la vita dell'Associazione ne all'atto di scioglimento.
5. È vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

articolo 4

Soci

1. Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che intendono associarsi impegnandosi per la realizzazione dello scopo dell'Associazione.
2. Il numero dei Soci è illimitato.

articolo 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. Le persone fisiche che intendono associarsi devono presentare apposita domanda, il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione a Socio.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea dei Soci.
4. I Soci perdono tale qualifica per:
 - a) recesso per iscritto;
 - b) decesso;
 - c) mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza fissata;
 - d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - f) l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

articolo 6

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse e organizzate dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche dell'Associazione;
 - d) a prendere visione delle deliberazioni ed in generale di tutta la documentazione dell'Associazione.
2. I Soci hanno l'obbligo:
 - a) di osservare lo Statuto e le disposizioni interne dell'Associazione;

- b) di mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) di versare la quota associativa annua;
- d) di prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.

articolo 7

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.

articolo 8

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.

articolo 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominativo con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero mandato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

articolo 10

Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

articolo 11

Gratuità delle cariche e dei soci

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo per i rimborsi previsti.
2. L'attività dell'Associazione svolta dai Soci è eseguita a titolo gratuito.
3. L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti benefici.
4. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

articolo 12

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

STATUTO

Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo la nomina dell'arbitrio sarà effettuata dal Foro del Tribunale di Bologna.

articolo 13

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

articolo 14

Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre Leggi vigenti in materia e in particolare richiamati i benefici dell'articolo 8 comma 1 della legge 266/91.